

Mittente:

Destinatario: PERSONA GIURIDICA Azienda/attività

sede legale indirizzo per esteso

P.IVA C.F. Amministratore Delegato

Punto vendita indirizzo per esteso

P.IVA C.F.

COGNOME Nome del Direttore o facente funzione

Oggetto: DIFFIDA ad ADEMPIERE art. 1454 codice civile relativa alla rilevazione della temperatura a mezzo termoscanner corporea e all'imposizione dell'utilizzo del presidio medico chiamato "mascherino o mascherina o simili"

Il latore della presente, a seguito della stessa diffida, notificata in data a mezzo PEC, invita, attraverso questo atto riproducibile in giudizio, gli esercenti, i commercianti, i gerenti e i dipendenti di attività commerciali varie per natura e tipologia, ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata attività come di seguito esaurientemente descritto, avvertendo delle conseguenze che possono derivare dall'inadempienza alla diffida.

Questa diffida ad adempiere richiama inderogabilmente i destinatari alla propria responsabilità, così come previsto dagli artt. 27 e 28 della COSTITUZIONE ITALIANA; pertanto, applicare *modus operandi* arbitrari ed illeciti non giustificherà nessuno, in alcuna sede, in virtù dal *praeceptum "ignorantia legis neminem excusat"*

Partendo dall'assunto che:

impedire l'accesso fisico ad un Cliente, presso un esercizio commerciale, (pertanto pubblico) è già di per sé una gravissima violazione poiché tale azione avviene in forza di potere e non in forza di legge, esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, si ritiene utile rammentare la gerarchia delle fonti nel Diritto:

1) Leggi di Diritto Internazionale (vedi art. 10 costituzione)

2) COSTITUZIONE ITALIANA.

3) NORME DI PRIMO LIVELLO (fonti primarie):

- Legge ordinaria emanata dal Parlamento.

- D. P. R. - Decreto del Presidente della Repubblica.

- D. L. g. s. - Decreto Legislativo.

- D. L. - Decreto Legge (emanato dal Governo -temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza).

4) NORME DI SECONDO LIVELLO (fonti secondarie):

- Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri).

- D. P. C. M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- D. C. I. - *Delibera Comitato Interministeriale.*

5) NORME DI TERZO LIVELLO:

- *Circolari.*

- *Interpretazioni.*

- *Ordinanze.*

In sintesi:

i D.L. i D.P.R. i D.P.C.M. le Disposizioni e le Circolari emanate dall'attuale Governo, attraverso SOGGETTI illegittimati (vedi Consulta sentenza n.° 1/2014 della Corte Costituzionale relativa alla Legge elettorale chiamata "Porcellum" che ha di fatto invalidato 148 Deputati tecnicamente NON votati dal popolo, non convalidati dal Parlamento entro i termini di Legge e non dopo 5 mesi...) non hanno tecnicamente e giuridicamente forza di Legge, essendo gli stessi promulgati da soggetti del tutto abusivi, a partire dal Dott. MATTARELLA Sergio e successivi individui che si stanno, nel tempo, alternando nell'ambito del Governo Italiano come usurpatori di potere politico e potere militare, semplici ed illegittimi "attori in costume che non possono smettere di recitare una parte".

L'attuale governo è abusivo poichè eletto da parlamentari abusivi, a loro volta designati attraverso Leggi elettorali incostituzionali (sentenza 1/2014 corte costituzionale), i quali hanno prodotto un D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, le cui restrizioni vengono attivate dai DPCM che lo stesso governo emana e che hanno solo carattere amministrativo (accumulo di poteri = colpo di stato).

Lo stato dei fatti in cui il Paese si è venuto a trovare, parrebbe essere di emergenza per come è stata gestita la situazione da parte delle Istituzioni ma è utile ricordare che la Costituzione Italiana prevede tale stato solo in caso di guerra e, se siamo in guerra, chi di dovere avrebbe il compito di dichiararlo !

Alcuni Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, così come la stessa attuale Presidente Marta Cartabia, hanno dichiarato che uno stato di emergenza non presuppone un "diritto speciale". Non dimentichiamo poi, che l'O.M.S. non ha dichiarato la pandemia, ma ha definito il virus pandemico (concetto ben diverso).

Inoltre, per correre ai ripari, il governo ha invocato la legge n. 1/2018 (poteri della protezione civile e quindi pieni poteri al Presidente del Consiglio "che esercita i poteri per il tramite del capo della protezione civile", ed ai presidenti delle regioni in quanto autorità territoriali), ma questa legge prevede i pieni poteri in caso di "calamità naturale" non di pandemia (anche questo, concetto ben diverso).

Ne consegue che i DPCM sono nulli, poichè violano il Diritto prevalente.

Si evidenzia che:

nel caso di specie, la Regione Lombardia emettendo la **"Nuova Ordinanza del 04 Aprile 2020 n° 521 Identificativo Atto n. 1721** con Oggetto **"ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19"** ha **innegabilmente violato il principio di legalità** in ambito amministrativo in merito all'illecita determinazione dell'uso della mascherina; la fattispecie che disciplina la condotta che porta alla violazione deve essere determinata e, non essendo lecita la norma, è come se non esistesse dal punto di vista sanzionatorio. **Per il principio di legalità deve esserci determinazione.**

In questa imposizione dettata da un'Ordinanza Regionale, si viola palesemente l'art. 32 della Costituzione: Dispositivo dell'art. 32 Costituzione Fonti Costituzione PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo II - Rapporti etico-sociali

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo... (omissis).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Il diritto alla salute rappresenta per il costituente un fondamentale diritto dell'individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività.

Il diritto in esame è qualificato come "inviolabile" dalla Costituzione.

Esso si sostanzia nel **diritto all'integrità fisica e psichica**, sia nel senso di poter aver e trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre.

A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall'art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato.

Definendo meglio i contorni del concetto in questione, esso implica in senso negativo l'assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale.

E' precipuamente il concetto di **salute in senso positivo**, da considerarsi un traguardo raggiunto dagli ordinamenti statali moderni, a impegnare lo Stato verso il raggiungimento del benessere dei propri cittadini, tramite interventi più che altro ispirati ad una logica di prevenzione dei mali, piuttosto che ad una cura di essi.

La salute è dunque considerato un diritto fondamentale, in quanto rappresenta la premessa biologica che, garantendo l'integrità fisica, permette l'esercizio di tutti gli altri diritti presi in considerazione dall'ordinamento, indispensabile dunque per il pieno sviluppo della persona umana.

Esso, oltre ad essere di tutti, è anche **proteiforme**, per via della pluralità di situazioni soggettive da esso garantite. Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la **libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario** che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio ASO - TSO).

La Costituzione sancisce in altri termini il **diritto di rifiutare le terapie**.

Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del **consenso informato**, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell'opera del medico).

Relativamente all'imposizione dell'uso della mascherina:

1) essendo la mascherina un presidio medico chirurgico, essa non può essere imposta pena la violazione dell' **art 32 Costituzione** e della **Convenzione di Oviedo**

<http://www.jus.unitn.it/biodiritto/publicazioni/docs/Diritto%20e%20diritti/Conv%20Oviedo%20openasa.pdf>

2) in base alla **legge antiterrorismo** e all' art. **85 TUPS** è **vietato circolare travisati** ovvero con il volto non identificabile;

3) l'utilizzo della stessa, **limita l'atto fisiologico primario ed essenziale per la vita** ovvero la respirazione; la mancanza di una libera e sana respirazione è incompatibile con un ottimale stato di salute che rappresenta il bene primario di ciascun individuo, bene peraltro ampiamente tutelato dalla Costituzione e dalle **Leggi 848/55 e 881/77**, (vedi allegato a) queste ultime ratifica di *leggi di diritto internazionale* che per l'**art. 10 Cost.** sono prevalenti rispetto alle comuni leggi del diritto positivo.

È immediatamente comprensibile che all'interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di **aria viziata ipercapnica** e maggiormente **satura di microbi** (virus, batteri e funghi contenuti all'interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell'ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di:

a) aumentare la possibilità di **sviluppare patologie** delle alte e basse vie respiratorie;

b) disperdere attraverso le vie di fuga dell'aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un' **aria più satura di microbi** (e potenzialmente anche del "coronavirus 19") rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione e, se i virus volano, come qualcuno sostiene, questi si disperderanno comunque nell'ambiente. Inoltre l'uso prolungato della mascherina nei mesi comporta, per i motivi sopra esposti, l'incremento dell'acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all' **insorgenza del tumore prima del cancro poi**;

4) l'imposizione della mascherina è **lesiva della dignità dell'individuo**, rappresenta metaforicamente un **bavaglio**, un **simbolo di schiavitù**; si ricorda che nella storia essa fu già imposta agli **schiavi africani** in America quando dovevano entrare nelle stanze dei bianchi per servirli in modo tale che non "apestassero" l'aria con il loro fiato infetto. Con il processo di Norimberga, per la *prima volta nella Storia* si sancisce il principio che **nessuna legge può essere lesiva della dignità dell'Uomo** e che **il diritto naturale è**, nella gerarchia delle leggi, **superiore a qualsiasi legge** e non si può fare finta di ignorarlo; in base a questo principio *non esiste più la differenza tra chi ordina e chi esegue gli ordini*, sono entrambi sullo stesso piano quando violano il diritto naturale e questo è anche ribadito dall' **articolo 28 Cost.**;

5) **nessuno stato di salute può coesistere con la soppressione delle libertà civili** di cui abbiamo tutti responsabilità.

E' chiaro e fin troppo lampante, come tale comportamento oppressivo e vessatorio, enfatizzato da atteggiamenti inutilmente ed ingiustamente aggressivi, serve solo a generare disagi e a creare uno stato di ansia reattiva e diffidenza, abusando della credulità e della disinformazione del popolo, oltre che della pazienza dello stesso messa a durissima prova, con il fine ultimo di prevaricare sull'essere umano.

Relativamente al termoscanner o similari strumenti di misurazione corporea:

Impedire l'accesso fisico ad un cittadino nell'intento di acquistare beni e/o generi di prima necessità quali sono ad esempio gli alimenti e che non intenda sottoporsi a verifica della temperatura corporea attraverso un termoscanner o altro sistema di rilevazione temperatura corporea, di fatto viola la libertà personale (art. 13 Costituzione), consuma il reato di violenza privata (art. 610 codice penale), in quanto tale procedura è ben delineata dalle norme e leggi in materia di sanità pubblica, ovvero: l'operatore preposto alla misurazione della temperatura, chiunque esso sia ed a qualunque incarico o titolo sia stato mansionato o delegato, deve necessariamente essere un Medico o un Infermiere, pena la commissione del grave reato di **esercizio abusivo di professione medica ed infermieristica art. 348 c.p.**

La norma tutela l'interesse pubblico affinché determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possiede gli accertati requisiti morali e professionali.

Il rilevamento della temperatura viola l'art. 32 della Costituzione, la Convenzione di Oviedo (SP), ove non sussista il consenso informato della persona e dell'essere umano, insieme all'art. 49 del dpr 445/2000 secondo cui non si possono autocertificare stati di salute.

Inoltre viola la legge 196/2003 e la normativa europea 679/2016 entrambe sulla tutela della privacy.

A tal proposito, rileggendo il DPCM del 26 aprile si è notato che nell'allegato 6 "protocollo condiviso fra il governo e le parti sociali", alla nota n. 1 a piè di pagina vi è scritto: "la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati PERSONALI".

Ovvero siamo di fronte ad un falso in atto pubblico!!

Si tratta di dati SENSIBILI, quindi ancora maggiormente tutelati dalla legge!

Ultimo ma non per importanza è d'uopo rammentare che nel Diritto, la norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune accordo e di origine **consuetudinaria**, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un'attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati, una norma non è una legge, quest'ultima prevale sempre, *in claris non fit interpretatio*.

Lo scrivente non intende accettare questo vilipendio del Diritto, ove si abusa di norme e non di Leggi, per il fine ultimo di asservire il popolo, contravvenendo i più elementari diritti previsti dalla *jus romana*.

A fronte di quanto esaustivamente enunciato nella presente diffida, si intima di rispettare il diritto dello scrivente, della Persona Umana e dell'essere umano che rappresento, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente.

Il latore della presente non si farà alcuno scrupolo nello sporgere denuncia/querela di parte, nei confronti di chiunque si presti o si ponga a discapito e violazione dei suoi diritti, citando in giudizio civile le PERSONE Fisiche in oggetto.

Con la massima osservanza, *fiat justitia, ruat caelum* e con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, tanto si doveva per il seguito di Vostra competenza.

Salvis iuribus

Firma

Allegato a) Mascherino

Allegato b) Termoscanner Ministero della salute allegato.

<http://www.salute.gov.it/portale/temi/SceltaStrutturaDispositivi.jsp?cod=VO301&liv=3>